

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- * **Regolamento (CE) n. 1620/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso** 1
- Regolamento (CE) n. 1621/96 della Commissione, del 9 agosto 1996, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 11
- Regolamento (CE) n. 1622/96 della Commissione, del 9 agosto 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele 12
- Regolamento (CE) n. 1623/96 della Commissione, del 9 agosto 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 14
- Regolamento (CE) n. 1624/96 della Commissione, del 9 agosto 1996, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantacinquesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1124/96 17
- Regolamento (CE) n. 1625/96 della Commissione, del 9 agosto 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 19

Commissione

96/490/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 luglio 1996, relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi ⁽¹⁾** 21

96/491/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1996, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1996** 23

96/492/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1996, relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1996 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore delle Azzorre** 30

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1620/96 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1996****recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stata decisa l'apertura, a partire dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero nonché di un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fisso di 88 ECU/t; che tali contingenti sono stati inclusi nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a) del GATT 1994;

considerando che nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT è stata decisa l'apertura di un contingente annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 ECU/t del dazio all'importazione; che, per il 1996, tale contingente si applica ad un quantitativo di 60 000 tonnellate dal 1° aprile al 31 dicembre;

considerando che gli impegni suddetti prevedono che nella gestione di questi contingenti si debba tener conto dei fornitori tradizionali;

considerando che, per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la

commercializzazione normale del riso di produzione comunitaria, è opportuno scaglionarle nell'arco dell'anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato comunitario;

considerando che per il 1996 la distribuzione dei quantitativi contingenti non può avere inizio prima del mese di luglio e che, per consentire all'amministrazione degli Stati Uniti di adottare le misure opportune, è opportuno disporre che le importazioni provenienti da tale paese possano iniziare soltanto a partire dal mese di agosto;

considerando che il governo degli Stati Uniti non ha ancora trasmesso il modello del titolo di esportazione e che pertanto le esportazioni in provenienza da tale paese si effettueranno soltanto dal momento in cui il titolo sarà disponibile;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei contingenti suddetti e in particolare per garantire che i quantitativi fissati non vengano superati, è necessario adottare modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾;

considerando che è necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/95⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53.

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 15.

considerando che le misure previste dal presente regolamento non sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali; che a norma dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, esse devono pertanto essere comunicate al Consiglio subito dopo la loro adozione; che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il termine di un mese, non ha adottato una decisione diversa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di:

- a) 63 000 t di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;
- b) 20 000 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20, con dazio di 88 ECU/t;
- c) 80 000 t di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con riduzione di 28 ECU/t del dazio fissato nella nomenclatura combinata.

2. Tuttavia, per il 1996 il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica a decorrere dal 1° aprile al 31 dicembre per un quantitativo di 60 000 t.

3. I quantitativi suddetti sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente:

- per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera a):
 - 38 721 t degli Stati Uniti d'America,
 - 21 455 t della Thailandia,
 - 1 019 t dell'Australia,
 - 1 805 t di altre origini;
- per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera b):
 - 10 429 t dell'Australia,
 - 7 642 t degli Stati Uniti d'America,
 - 1 812 t della Thailandia,
 - 117 t di altre origini;
- per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c):
 - 41 600 t della Thailandia,
 - 12 913 t dell'Australia,
 - 8 503 t della Guiana,
 - 7 281 t degli Stati Uniti d'America,
 - 9 703 t di altre origini.

Tuttavia, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1996 questo contingente è ripartito nel modo seguente:

- 31 200 t della Thailandia,
- 9 685 t dell'Australia,
- 6 377 t della Guiana,
- 5 461 t degli Stati Uniti d'America,
- 7 277 t di altre origini.

Articolo 2

1. I titoli d'importazione per i quantitativi contingenziali, espressi in tonnellate, vengono rilasciati secondo le seguenti quote:

- a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Stati Uniti	9 681	19 680	9 680	—
Thailandia	5 364	10 727	5 364	—
Australia	—	1 019	—	—
Altre origini	—	1 805	—	—
	15 045	32 911	15 044	—

- b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Australia	2 608	5 214	2 607	—
Stati Uniti	1 911	3 821	1 910	—
Thailandia	—	1 812	—	—
Altre origini	—	117	—	—
	4 519	10 964	4 517	—

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Thailandia	10 400	20 800	10 400	—
Australia	3 229	6 456	3 228	—
Guiana	2 126	4 251	2 126	—
Stati Uniti	1 820	3 640	1 821	—
Altre origini	2 425	4 853	2 425	—
	20 000	40 000	20 000	—

2. Tuttavia, per il 1996 i contingenti sono ripartiti come segue:

a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

	Luglio	Agosto	Settembre
Stati Uniti	—	19 361	19 360
Thailandia	21 455	—	—
Australia	1 019	—	—
Altre origini	1 805	—	—
	24 279	19 361	19 360

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

	Luglio	Agosto	Settembre
Australia	10 429	—	—
Stati Uniti	—	3 821	3 821
Thailandia	1 793	—	—
Altre origini	136	—	—
	12 358	3 821	3 821

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

	Luglio	Agosto	Settembre
Thailandia	31 200	—	—
Australia	9 685	—	—
Guiana	6 377	—	—
Stati Uniti	—	5 461	—
Altre origini	7 277	—	—
	54 539	5 461	—

3. I quantitativi per i quali non sono rilasciati titoli di importazione a valere sulla prima, sulla seconda o sulla terza quota sono riportati alla quota successiva del contingente rispettivo.

Per i quantitativi per i quali non sono rilasciati titoli a valere sulla quota del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutte le origini previste dal contingente rispettivo, a valere su una quota complementare nel mese di ottobre conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, tranne per i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera c).

Articolo 3

1. Se la domanda del titolo d'importazione riguarda il riso e le rotture di riso originari della Thailandia nonché il riso originario dell'Australia e degli Stati Uniti nell'ambito dei quantitativi di cui all'articolo 1, essa deve essere accompagnata da un titolo di esportazione conforme al modello che figura rispettivamente negli allegati I e II e rilasciato dall'organismo competente di tali paesi indicato negli stessi allegati.

2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del titolo di esportazione e ne consegna copia alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto che importa.

Articolo 4

1. Le domande di titolo sono previste alle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente a ciascuna quota.

2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:

- 46 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
- 22 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
- 5 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

3. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso va indicato il paese di origine e va contrassegnata con una crocetta la dicitura «si».

4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

a) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera a):

- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 1620/96]
- Toldfri (Forordning (EF) nr. 1620/96)
- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)
- Ατελώς [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1620/96]
- Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 1620/96)

- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 1620/96]
- Esenzione del dazio doganale [Regolamento (CE) n. 1620/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 1620/96)
- Isenção de direito aduaneiro (Regulamento (CE) n° 1620/96)
- Tullivapaa [asetuksen (EY) N:o 1620/96]
- Tullfri (förordning (EG) nr 1620/96);

b) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera b):

- Derecho de aduana reducido 88 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1620/96]
- Nedsatt told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1620/96)
- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/Tonne (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)
- Δασμός μειωμένος σε 88 Ecu/τόνο [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1620/96]
- Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 1620/96)
- Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1620/96]
- Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1620/96]
- Verminderd douanerecht van 88 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 1620/96)
- Direito reduzido 88 Ecu/t (Regulamento (CE) n° 1620/96)
- Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t [asetus (EY) N:o 1620/96]
- Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förordning (EG) nr 1620/96);

c) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera c):

- Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1620/96]
- Reduceret afgift med 28 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1620/96)
- Um 28 ECU/Tonne ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)
- Δασμός μειωμένος κατά 28 Ecu/τόνο [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1620/96]
- Reduced duty by ECU 28 per tonne (Regulation (EC) No 1620/96)
- Droit réduit de 28 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1620/96]
- Dazio ridotto di 28 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1620/96]
- Douanerecht verminderd met 28 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 1620/96)
- Direito reduzido de 28 Ecu/t (Regulamento (CE) n° 1620/96)
- Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t [asetus (EY) N:o 1620/96]
- Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/ton (förordning (EG) nr 1620/96).

5. La domanda di titolo d'importazione può essere accolta soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

- la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, almeno durante uno dei tre anni precedenti la data dell'inoltro della domanda, ha esercitato un'attività commerciale nel settore del riso o presentato domande di titoli d'importazione nel settore del riso ed era iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro,
- il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro nel cui registro pubblico è iscritto. Qualora lo stesso concorrente presenti domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

Articolo 5

1. Entro due giorni lavorativi dall'ultimo giorno del termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, suddividendoli per codice NC e per paese d'origine.

Tale comunicazione deve essere fatta anche se in uno Stato membro non è stata presentata alcuna domanda.

Le informazioni suddette devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e secondo le stesse modalità.

2. Entro dieci giorni dall'ultimo giorno del termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, la Commissione:

- decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili per la quota e il paese di origine in causa, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti;
- fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva e, se del caso, per la quota complementare del mese di ottobre.

La Commissione notifica senza indugio la propria decisione agli Stati membri.

3. Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino, risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante.

Articolo 6

1. Entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rila-

sciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 viene ridotto proporzionalmente.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 7

1. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione.

A tale scopo nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra «0».

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. La durata di validità dei titoli è fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95; essa non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, le informazioni seguenti:

- a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli d'importazione, i quantitativi, ripartiti per codice NC, per i quali essi sono stati rilasciati, indicando la data, il paese d'origine nonché il nome e l'indirizzo del titolare;
- b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, che sono stati effettivamente immessi in libera pratica.

Queste comunicazioni devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun certificato o non è stata effettuata alcuna importazione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Export certificate No

**DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND**

Export certificate subject to Regulation (EC) No .../96

Special form either for semi-milled or milled rice (Code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)

1. Exporter (name, address and country)	2. Importer (name, address and country)
Name:	Name:
Address:	Address:
Country:	Country:

3. Shipped per	4. Country/Countries of destination in EC
<input type="checkbox"/> Conventional <input type="checkbox"/> Container	

5. Type of Thai rice/R.S. Code No	6. Weight metric tonnes	7. Packing
	Gross weight: Net weight:	

8. No and date of invoice	9. No and date of B/L

We hereby certify that the abovementioned products are produced in and are exported from Thailand.

Department of Foreign Trade

.....
Name and signature of authorized official and stamp

Date of issue

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE

For use of EC authorities

Serial No

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
REPRESENTED BY THE
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY

Export certificate

for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)

1. Exporter	2. Importer
Name:	Name:
Address:	Address:
Country:	Country:

3. Country/Countries of destination in EU	4. Type of rice/specification	5. Consignment weight metric tonnes
	Milled Semi-milled Husked	Net weight:

Department of Primary Industries and Energy

by its Delegate

.....
Signature

Date of issue

For use by EU authorities

--

REGOLAMENTO (CE) N. 1621/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1996

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1036/96 della Commissione, del 10 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1036/96 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che sono presentate domande di titoli di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1036/96 è pertanto necessario stabi-

lire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 agosto 1996 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 è accolta limitatamente al 62,673 % dei quantitativi richiesti.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1036/96, nei primi cinque giorni del mese di settembre 1996 per 833 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1622/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/96 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 667/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 1394/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1996.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1623/96 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1540/96 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1550/96⁽⁵⁾;
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1540/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1540/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1996.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.
⁽⁴⁾ GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 26.
⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 2. 8. 1996, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,14	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	22,95	12,95
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	22,95	12,95
	di qualità media	38,01	28,01
	di bassa qualità	53,91	43,91
1002 00 00	Segala	64,33	54,33
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	64,33	54,33
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	64,33	54,33
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	57,45	47,45
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	57,45	47,45
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	78,44	68,44

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 31. 7. 1996 all'8. 8. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	133,19	134,59	124,94	111,05	176,87 ⁽¹⁾	112,83 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	13,06	6,81	31,20	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	20,91	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,08 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 17,69 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 1624/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1996

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosessantacinquesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1124/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/96⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosessantacinquesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che, data l'entità dei quantitativi aggiudicati è opportuno avvalersi della facoltà prevista all'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosessantacinquesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 253 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 26 347 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 226 ECU e inferiore a 241 ECU si applica un coefficiente pari al 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore o uguale a 241 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 180 del 19. 7. 1996, pag. 14.

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 253 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 13 963 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 226 ECU e inferiore a 241 ECU si applica un coefficiente pari al 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a

quelle offerte ad un prezzo superiore o uguale a 241 ECU si applica un coefficiente del 25 %.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prorogato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1996.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1625/96 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1996, recante fissazione dei valori forfettari
all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	69,4		388	86,0	
	060	80,2		400	79,5	
	064	70,8		404	63,6	
	066	60,3		416	72,7	
	068	80,3		508	113,5	
	204	86,8		512	101,7	
	208	44,0		524	100,3	
	212	97,5		528	90,8	
	624	95,8		624	86,5	
	999	76,1		728	107,3	
	ex 0707 00 25	052		62,4	800	133,6
		053		156,2	804	87,8
		060		61,0	999	91,1
066		53,8	0808 20 57	039	104,1	
068		69,1	052	82,6		
204		144,3	064	72,5		
624		87,1	388	61,2		
999		90,6	400	70,4		
0709 90 79		052	54,3	512	88,5	
0805 30 30	204	77,5	528	132,9		
	412	54,2	624	79,0		
	624	151,9	728	115,4		
	999	84,5	800	84,0		
	0806 10 40	052	107,9	804	73,0	
		204	88,8	999	87,6	
		220	74,0	0809 20 69	052	185,6
		388	70,3	061	182,0	
		400	68,2	064	137,1	
512		80,0	066	73,7		
520		66,5	068	91,0		
524		66,1	400	168,5		
528		64,6	600	94,9		
600		96,5	616	138,9		
624		48,9	624	63,7		
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	999	75,6	676	166,2		
	052	83,3	999	130,2		
	064	75,6	0809 30 41, 0809 30 49	052	53,9	
	066	49,4	220	121,8		
	220	110,8	624	106,8		
	400	156,8	999	94,2		
	412	145,2	0809 40 30	052	78,8	
	508	307,2	064	67,3		
	512	186,0	066	62,5		
	600	80,8	068	61,2		
	624	77,2	400	143,5		
	999	127,2	624	180,7		
	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	039	121,0	676	68,6	
052		64,0	999	94,7		
064		78,6				
070		90,2				
284		72,1				

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il *Gyrodactylus salaris* è un parassita esterno che colpisce i salmonidi e può provocare tassi di mortalità elevati nel *Salmo salar*;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che la malattia può diffondersi da regioni contaminate verso regioni non ancora contaminate attraverso operazioni commerciali di salmoni e altri salmonidi; che la malattia può propagarsi inoltre tramite migrazione naturale di salmonidi da un fiume all'altro;

considerando che occorre prevenire la propagazione della malattia a partire dalle regioni comunitarie potenzialmente infette;

considerando che l'introduzione del *Gyrodactylus salaris* in regioni con popolazioni di salmoni molto vulnerabili a tale parassita potrebbe causare notevoli perdite fra le popolazioni suddette; che è quindi opportuno fissare delle norme per prevenire tale introduzione;

considerando che occorre inoltre fissare delle procedure per proteggere le regioni con popolazioni di salmoni molto vulnerabili o che potrebbero rimanere indenni dalla malattia;

considerando che nell'allegato I, punto V.E dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è previsto che per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nelle regioni elencate nell'allegato non è consentita l'introduzione di salmonidi vivi provenienti da altre regioni.

Articolo 2

L'introduzione ai fini della riproduzione nelle regioni elencate nell'allegato di uova di salmonidi provenienti da altre regioni è soggetta a procedure di disinfezione delle uova che assicurino la distruzione dei parassiti della specie *Gyrodactylus salaris*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

Articolo 3

1. Nel caso di trasporto di salmonidi vivi fra le regioni elencate nell'allegato, il certificato sanitario di cui al punto VI del documento di trasporto che figura nell'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio⁽¹⁾ deve essere completato dalla dicitura seguente:

«I pesci oggetto della presente spedizione provengono da una delle regioni elencate nell'allegato della decisione 96/490/CE della Commissione relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi.»

2. Nel caso di introduzione ai fini della riproduzione in una delle regioni elencate nell'allegato di uova di salmonidi provenienti da altre regioni il certificato sanitario di cui al punto VI del documento di trasporto che figura nell'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE deve essere completato dalla dicitura seguente:

«Le uova oggetto della presente spedizione sono state disinfettate conformemente alle disposizioni della decisione 96/490/CE della Commissione relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi.»

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri responsabili per le regioni elencate nell'allegato sottopongono le loro popolazioni di salmonidi a test di controllo ed esami di

laboratorio al fine di comprovare l'assenza di *Gyrodactylus salaris* e presentano tutti i risultati relativi alla Commissione anteriormente al 1° luglio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata entro il 1° luglio 1997.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***REGIONI**

Gran Bretagna
Irlanda del Nord
Isola di Man
Irlanda
Guernsey

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1996, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore di Madera per il 1996

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(96/491/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione⁽³⁾ definisce le misure ammissibili al finanziamento di programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera;

considerando che le condizioni specifiche della produzione agricola a Madera richiedono una particolare attenzione e che in tale regione devono essere adottate o rafforzate misure relative alle produzioni vegetali, in particolare nel settore fitosanitario;

considerando il costo particolarmente elevato delle suddette misure da adottare o da rafforzare nel settore fitosanitario;

considerando che il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità del Portogallo e che esso precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario;

considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, escluso il finanziamento delle misure di protezione delle banane;

considerando che gli elementi tecnici comunicati dal Portogallo hanno consentito al comitato fitosanitario permanente di effettuare un'analisi tecnica corretta e globale della situazione;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

Articolo 1

È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera, presentato per il 1996 dalle competenti autorità del Portogallo.

Articolo 2

Il programma ufficiale comprende tre sottoprogrammi:

- 1) un sottoprogramma di lotta autocida contro la mosca della frutta (*Ceratitis capitata* Wied);
- 2) un sottoprogramma di lotta contro la mosca bianca dei Citrus (*Aleurothrixus floccosus* Maskell);
- 3) un sottoprogramma di lotta contro *Trialeurodes vaporariorum* Westwood.

Articolo 3

Il contributo comunitario al finanziamento del programma è limitato al 75 % al massimo delle spese relative alle misure ammissibili, quali definite dalla decisione 93/522/CEE, ed è fissato per il 1996 a 600 000 ECU su una spesa totale di 800 000 ECU (IVA esclusa).

Il piano finanziario del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura all'allegato I della presente decisione. Qualora la spesa totale ammissibile per il 1996, presentata dal Portogallo, fosse inferiore all'importo previsto di 800 000 ECU, il contributo comunitario sarebbe ridotto in proporzione.

Il rimborso comunitario sarà effettuato a concorrenza dell'importo indicato al primo comma in base al tasso contabile dell'ecu vigente il 1° marzo 1996, ossia 1 ECU = 196,329 ESC.

Articolo 4

Un primo acconto di 250 000 ECU è versato al Portogallo subito dopo la notifica ufficiale della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 35.

Articolo 5

L'aiuto comunitario riguarda le spese per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal presente programma, per la cui attuazione il Portogallo abbia provveduto, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1996, ad impegnare gli stanziamenti necessari. La data limite per la chiusura dei pagamenti relativi alle suddette operazioni è fissata al 31 dicembre 1996, pena la perdita per il Portogallo del diritto al finanziamento comunitario.

Nel caso in cui risulti necessaria una proroga della data limite per la chiusura dei pagamenti, le autorità responsabili dovranno presentare la richiesta prima della data limite insieme alla relativa documentazione giustificativa.

Articolo 6

Le disposizioni d'applicazione finanziaria del programma, quelle relative al rispetto delle politiche comunitarie e le informazioni che il Portogallo deve fornire figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti che sono oggetto della presente decisione dovranno essere conformi al diritto comunitario, in particolare alle direttive concernenti il coordinamento delle procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di forniture, nonché agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CE.

Articolo 8

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

TABELLA FINANZIARIA PER IL 1996

(in ECU) (1)

	Spese ammissibili		
	CE	Madera	Totale
Ceratitis capitata	481 577	160 525	642 102
Aleurothrixus floccosus	49 661	16 554	66 215
Trialeurodes vaporarium	68 762	22 921	91 683
Totale	600 000	200 000	800 000

(1) Tasso dell'ecu: 1 ECU = 196,329 ESC (1° marzo 1996).

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. Disposizioni d'applicazione finanziaria

1. La Commissione intende instaurare una collaborazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono appresso indicate.

Impegni e pagamenti

2. Il Portogallo s'impegna a garantire che per le azioni cofinanziate dalla Comunità tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle operazioni tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al fine di agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
3. L'impegno di bilancio iniziale, valido per un anno, si basa su un piano finanziario indicativo.
4. La decisione d'impegno è subordinata all'approvazione della forma d'intervento da parte del comitato fitosanitario permanente, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE della Commissione ⁽²⁾.
5. Il primo acconto di 250 000 ECU è versato al Portogallo subito dopo la notifica ufficiale della presente decisione.
6. Il saldo di 350 000 ECU è versata su presentazione alla Commissione di una relazione finale e della distinta delle spese effettuate, previa accettazione di queste ultime da parte della Commissione.

Autorità responsabili dell'attuazione del programma

— Amministrazione centrale:

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar (IPPAA)
Centro nacional de protecção da produção agrícola (CNPPA)
Quinta do Marquês
P-2580 Oeiras

— Amministrazioni locali:

Região autónoma da Madeira
Secretaria regional da agricultura, florestas e pescas
Direcção regional da agricultura
Av. Arriaga, 21 A
Edifício Golden Gate, 4º piso
P-9000 Funchal

7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese effettivamente sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano finanziario indicativo. Se il Portogallo tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa è ritenuta accettabile.
8. I contributi concessi dalla Comunità nel quadro della presente decisione sono versati all'autorità designata dal Portogallo, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi eccedenti.
9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in ecu.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ecu al tasso fissato dalla presente decisione. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

Banco de Fomento Exterior
N. de conta 70/30/005156/0
NIB 000900700000005156002
Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira
Endereço: Av. de Zarco
P-9000 Funchal

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

Controllo finanziario

10. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa. Il Portogallo e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione pertinente sull'esito di tali controlli.
11. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.
12. Nel presentare le domande di pagamento, il Portogallo mette a disposizione della Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo delle operazioni in oggetto.

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

13. Il Portogallo e i beneficiari dichiarano che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, invitando il Portogallo o le autorità da esso designate a presentare le loro osservazioni nel termine di due mesi.
14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto, qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non è stata richiesta l'approvazione della Commissione.

Ripetizione dell'indebito

15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate possono essere maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non rimborsa l'importo dovuto, al Portogallo incombe il versamento di tale importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevazione di irregolarità

16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dal Portogallo per garantire la rilevazione di irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, il Portogallo provvede affinché:
 - siano prese tutte le misure necessarie;
 - l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato;
 - sia avviata un'azione per prevenire le irregolarità.

B. Sorveglianza e valutazione*I. Comitato di sorveglianza*

1. Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, il Portogallo e la Commissione istituiscono un comitato di sorveglianza con il compito di fare regolarmente il punto sull'andamento del programma, proponendo eventualmente i necessari adattamenti.

2. Il comitato decide le proprie procedure interne entro un mese dalla notifica della presente decisione al Portogallo.

3. Competenza del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- ha la responsabilità di sorvegliare la corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato si estende alle misure del programma, nei limiti dell'aiuto comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;
- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma;
- propone le misure eventualmente necessarie per accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo rivelato dagli indicatori di sorveglianza e dalle valutazioni intermedie;

- può procedere, d'intesa con i rappresentanti della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, ovvero del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo;
- formula un parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione;
- formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma;
- formula un parere sui progetti della relazione finale d'esecuzione;
- riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle spese.

II. Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.
2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure che rientrano nel programma, si avvale di indicatori finanziari e fisici, strutturati in modo da consentire una valutazione della conformità delle spese destinate a ciascuna misura con parametri fisici, da cui risulta il grado di realizzazione della misura stessa.
3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità competente per la stesura e la presentazione della relazione finale di esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 31 marzo 1997 e successivamente al comitato fitosanitario permanente entro sei settimane.

5. D'intesa con il Portogallo, la Commissione può avvalersi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continua di cui al punto 3 sopraindicato. In particolare, egli può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli può formulare un parere sulle misure amministrative da adottare. Al fine di garantire l'imparzialità dell'esperto, la Commissione non si assume la totalità del costo della consulenza.

C. Informazione e pubblicità

Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

In particolare esso deve:

- sensibilizzare i beneficiari potenziali e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione;
- sensibilizzare l'opinione pubblica alla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

Il Portogallo e l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie pertinenti.

L'esecuzione del programma deve rispettare le disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, devono essere fornite dal Portogallo le informazioni che seguono.

1. Aggiudicazione di appalti pubblici

Il questionario «appalti pubblici»⁽¹⁾ dev'essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «prestazioni d'opera», stipulati dall'ente appaltatore a norma delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste;
- appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'unica opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. Per «prestazione d'opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli vigenti alla data della notifica della presente decisione.

2. Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).
- Descrizione globale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente.
- Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente.
- Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità responsabili dell'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere un considerevole impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma;
- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

⁽¹⁾ Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto delle norme in materia di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari (GU n. C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1996 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore delle Azzorre

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(96/492/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione ⁽³⁾ definisce le misure ammissibili al finanziamento dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché nelle Azzorre e a Madera;

considerando che le condizioni specifiche della produzione agricola nelle Azzorre richiedono particolare attenzione e che è necessario adottare o potenziare determinate misure nel settore delle produzioni vegetali e in particolare nel settore fitosanitario in questa regione;

considerando che il costo di dette misure è particolarmente elevato;

considerando che il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle autorità competenti del Portogallo; che detto programma precisa, in particolare, gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, nonché la durata e il costo di queste ultime, ai fini di un'eventuale partecipazione della Comunità al loro finanziamento;

considerando che il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 75 % delle spese ammissibili, escluse le spese relative alla protezione delle banane;

considerando che gli elementi tecnici forniti dal Portogallo hanno consentito al comitato fitosanitario permanente di procedere ad un'analisi tecnica completa e precisa della situazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la partecipazione finanziaria della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nelle Azzorre, presentato per il 1996, dalle competenti autorità del Portogallo.

Articolo 2

Il programma ufficiale riguarda la lotta contro la *Popillia japonica New* nell'isola di Terceira ed è inteso ad evitare la propagazione di questo organismo ad altre parti della Comunità e ad ottenere progressivamente l'eradicazione completa nell'isola suddetta.

Articolo 3

La partecipazione comunitaria al finanziamento del programma è limitata al 75 % delle spese inerenti alle misure ammissibili, definite dalla decisione 93/522/CEE, ed ammonta, per il 1996, a 500 000 ECU a fronte di una spesa totale di 667 246 ECU (al netto dell'IVA).

Il piano finanziario del programma, indicante il costo e il relativo finanziamento, figura nell'allegato I della presente decisione. Qualora la spesa totale ammissibile per il 1996, notificata dal Portogallo, risulti inferiore all'importo preventivato di 667 246 ECU, il contributo comunitario sarà ridotto in proporzione.

Il rimborso comunitario sarà effettuato a concorrenza dell'importo indicato al primo comma in base al tasso contabile dell'ecu vigente il 1° marzo 1996, ossia 1 ECU = 196,329 ESC.

Articolo 4

Viene versato al Portogallo un anticipo di 200 000 ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 35.

Articolo 5

Il contributo comunitario copre le spese relative alle misure ammissibili in rapporto con le operazioni previste dal programma in oggetto, per la cui attuazione il Portogallo abbia provveduto, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1996, ad impegnare gli stanziamenti necessari. Il Portogallo conclude i pagamenti relativi a tali operazioni entro e non oltre il 31 luglio 1997, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario.

Nel caso sia necessaria una proroga della data limite per la chiusura dei pagamenti, le competenti autorità ufficiali dovranno presentare domanda prima della data limite insieme alla relativa documentazione giustificativa.

Articolo 6

Le disposizioni finanziarie di applicazione del programma, le disposizioni relative alla conformità con le politiche comunitarie e le informazioni che il Portogallo è tenuto a comunicare figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali contratti d'appalto concernenti gli investimenti previsti dalla presente decisione devono essere aggiudicati in ottemperanza alla normativa comunitaria pertinente e in particolare alle direttive comunitarie sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti per prestazioni di servizi e forniture, nonché a norma degli articoli 30, 52 e 59 del trattato CE.

Articolo 8

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PIANO FINANZIARIO PER IL 1996

(in ECU) (*)

	Spese ammissibili 1996		
	CE	Nazionale	Totale
Scomposizione per azione:			
— lotta biologica	437 036	146 168	583 204
— quarantena	3820	1 273	5 093
— lotta chimica	4 202	1 401	5 603
— formazione tecnica	47 942	15 981	63 923
— spese di gestione del programma (lotta collettiva)	7 000	2 423	9 423
Totale	500 000	167 246	667 246

(*) Tasso dell'ecu: 1 ECU = 196,329 ESC (1° marzo 1996).

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. Disposizioni finanziarie

1. È intenzione della Commissione instaurare una vera e propria collaborazione con le autorità competenti per la realizzazione del programma. In conformità con il programma, dette autorità sono quelle in appresso indicate.

Impegni e pagamenti

2. Il Portogallo si impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici o privati partecipanti alla gestione e all'attuazione del programma tengano una contabilità esatta di tutte le transazioni effettuate, onde agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
3. L'impegno iniziale di bilancio si basa su un piano finanziario indicativo ed è valido per un anno.
4. L'impegno decorre dal momento in cui il comitato fitosanitario permanente adotta la decisione recante approvazione dell'intervento mediante la procedura prevista all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 96/14/CE della Commissione ⁽²⁾.
5. All'impegno fa seguito il versamento di un primo anticipo di 20 000 ECU.
6. Il saldo dell'impegno viene versato in due rate identiche di 150 000 ECU ciascuna. La prima rata viene pagata dietro presentazione alla Commissione di una relazione interinale e previa accettazione di quest'ultima da parte della Commissione. La seconda e ultima rata viene pagata dietro presentazione di una distinta completa delle spese sostenute e previa approvazione di queste ultime da parte della Commissione.

Autorità competenti per l'attuazione del programma

— Per l'amministrazione centrale:

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar (IPPAA)
Centro nacional de Protecção da Produção Agrícola (CNPPA)
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras

— Per l'amministrazione locale:

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas
Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário
Vinha Brava
P-9700 Angra do Heroísmo — Ihla Terceira

7. Le spese reali vengono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, con l'indicazione del rapporto tra il piano finanziario indicativo e le spese effettivamente sostenute. Se il Portogallo tiene un'idonea contabilità informatizzata, questa è ritenuta accettabile.
8. La totalità del contributo concesso dalla Comunità in virtù della presente decisione è versata all'autorità designata dal Portogallo, la quale è altresì responsabile del rimborso alla Comunità dell'eventuale eccedente.
9. Tutti gli impegni e pagamenti sono effettuati in ecu.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ecu al tasso fissato dalla presente decisione. I pagamenti vengono effettuati sul conto:

Banco Comercial dos Açores
Rua da Sé, P-9700 Angra do Heroísmo
Nº de conta — 6/312/3637875
NIB — 001200060312363787541
Titular — Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

Controllo finanziario

10. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa. Il Portogallo e la Commissione si comunicano immediatamente ogni informazione pertinente sull'esito di tali controlli.
11. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.
12. All'atto d'inoltare le domande di pagamento, il Portogallo mette a disposizione della Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo delle operazioni in oggetto.

Riduzione, sospensione e revoca del contributo

13. Il Portogallo e i beneficiari del contributo dichiarano che i fondi erogati dalla Comunità vengono utilizzati per i fini previsti. Se la realizzazione di una misura del programma sembra giustificare soltanto una parte dei fondi ad essa assegnati, la Commissione procede al recupero immediato dell'eccedente. In caso di controversia, la Commissione procede ad un esame approfondito della situazione nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare al Portogallo o alle altre autorità da esso designate di presentare le loro osservazioni nel termine di due mesi.
14. A seguito di detto esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo a favore della misura in questione qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni di esecuzione della misura e per la quale non è stata chiesta l'autorizzazione della Commissione.

Restituzione dell'indebito

15. Qualunque importo indebitamente versato dev'essere restituito alla Comunità dall'autorità di cui al punto 8. Gli importi non restituiti possono essere maggiorati degli interessi di mora. Se, per qualsivoglia motivo, l'autorità designata al punto 8 non rimborsa l'indebito, il Portogallo è tenuto a pagare tale importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevamento di irregolarità

16. Le parti si attengono ad un codice di comportamento stabilito dal Portogallo per garantire l'accertamento di qualsiasi irregolarità nell'attuazione del programma. In particolare, il Portogallo provvede affinché:
 - siano prese tutte le disposizioni necessarie;
 - l'eventuale indebitito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato;
 - siano prese misure per evitare le irregolarità.

B. Sorveglianza e valutazione*I. Comitato di sorveglianza*

1. Istituzione

È istituito tra il Portogallo e la Commissione un comitato di sorveglianza, con il compito di fare regolarmente il punto sull'andamento del programma e di proporre eventuali adeguamenti.

2. La composizione, il funzionamento e la periodicità delle riunioni del comitato di sorveglianza sono stabiliti dalla Commissione entro un mese dalla notifica della presente decisione al Portogallo.

3. Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- detiene la responsabilità generale di garantire il regolare svolgimento del programma e la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il comitato esercita la propria competenza nell'ambito delle misure previste dal programma e nei limiti del contributo erogato dalla Comunità. Esso vigila in particolare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;
- sulla base delle informazioni di cui dispone in merito alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione enunciati nel programma;
- propone tutte le misure eventualmente necessarie per accelerare l'esecuzione del programma in caso di ritardo rivelato dagli indicatori di sorveglianza e dalle valutazioni periodiche;

- può procedere, di concerto con il (i) rappresentante(i) della Commissione, ad aggiustamenti dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % della partecipazione comunitaria ad un sottoprogramma o ad una misura per l'intero periodo, ovvero del 20 % per un esercizio, a condizione che non venga superato l'importo globale previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo;
- esprime il proprio parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione;
- si pronuncia sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma;
- esprime un parere sui progetti della relazione finale di esecuzione;
- riferisce periodicamente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente in merito all'andamento del programma e alla situazione delle spese.

II. *Sorveglianza e valutazione del programma durante tutto il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)*

1. L'ente nazionale responsabile dell'attuazione del programma è incaricato di curarne la sorveglianza e la valutazione continue.
2. S'intende per sorveglianza continua un sistema d'informazione sullo stato di avanzamento del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure previste dal programma, si avvale di indicatori, finanziari e fisici, strutturati in modo da poter valutare se per ciascuna misura le spese corrispondono a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.
3. La valutazione continua del programma consiste in un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione esecutiva e scrutinio del programma

4. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità competente per la stesura e la presentazione della relazione finale di esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio sintetico dell'intero programma (grado di realizzazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi e progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 31 ottobre 1997 e successivamente al comitato fitosanitario permanente entro sei settimane.

5. La Commissione, di concerto con il Portogallo, può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. L'esperto in questione può avanzare proposte di adeguamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenendo conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare. Al fine di garantire l'imparzialità del relatore la Commissione non si assume la totalità del costo della consulenza.

C. **Informazione e pubblicità**

Nel quadro della presente azione, l'ente designato per l'attuazione del programma provvede affinché quest'ultimo sia oggetto di un'adeguata pubblicità.

In particolare, esso provvede a:

- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dal programma;
- sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità con riguardo all'azione.

Il Portogallo e l'autorità competente consultano la Commissione sulle iniziative previste nel settore, ricorrendo eventualmente alla procedura del comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità attuate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

È garantito il rispetto delle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni.

II. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE

È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie pertinenti.

Il programma è attuato in conformità con le disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. In questo contesto, il Portogallo è tenuto a fornire le seguenti informazioni.

1. Aggiudicazione di pubblici appalti

Il questionario «appalti pubblici»⁽¹⁾ deve essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «prestazioni d'opera», stipulati dall'ente appaltatore a norma delle suddette direttive e non rientranti nelle esenzioni ivi previste;
- appalti pubblici inferiori ai limiti suddetti, qualora costituiscano lotti di un'unica prestazione d'opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. S'intende per «prestazione d'opera» un insieme di lavori edilizi o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore il giorno della notifica della presente decisione.

2. Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione considerata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).
- Descrizione generale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente.
- Descrizione delle misure progettate per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente.
- Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità competenti per l'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure progettate

In ordine alle misure del programma che potrebbero avere un rilevante impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma;
- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

⁽¹⁾ Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri concernente il controllo del rispetto delle norme sui pubblici appalti nel quadro dei progetti e nei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari della Comunità (GU n. C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3).